

CORTE DI APPELLO DI ROMA

ATTO DI DIFFIDA

Della **U.S.B. P.I. (Unione Sindacale di Base – Pubblico Impiego)**, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Paola Palmieri, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lucrezio Caro, 38, presso lo studio dell'avvocato Antonino Peraino

Nei confronti della **Direzione Interregionale delle Dogane per il Lazio e l'Abruzzo**

PREMESSO

1. Per effetto dell'entrata in vigore della recente legge n. 183/2010 è stato previsto che la Pubblica Amministrazione possa sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, già adottati prima dell'entrata in vigore del citato D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008" (art.16).

In applicazione della norma di cui sopra codesta amministrazione ha provveduto ad emanare gli atti applicativi, ed in particolare la Circolare prot. n. 16293/r.u. del 18 maggio 2011 con la quale ha diramato le istruzioni agli Uffici e alle aree della Direzione Interregionale.

2. La scrivente organizzazione sindacale, che, come è noto, rappresenta e tutela numerosi dipendenti di codesta Amministrazione, innanzi tutto rileva che la norma di cui al citato art.16 della Legge n. 183/2010 appare costituzionalmente illegittima per violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione, oltre che in contrasto con quanto stabilito dall'art. 11 delle "Disposizioni sulla Legge in Generale" il quale impone che la legge non possa avere effetto retroattivo.

Precisato quanto precede deve anche osservarsi che, comunque, anche a prescindere dal rilievo di cui sopra, gli atti emanati da codesta Amministrazione appaiono senz'altro illegittimi per le ragioni che seguono.

Con la circolare di cui sopra, nel richiamare la necessità di riconsiderare i part-time concessi prima del 25 giugno 2008, si indicano i criteri di massima a cui attenersi.

Nonostante nel testo si rappresenti che "le istanze dirette ad ottenere detta, trasformazione successiva al 2008 sono state, pertanto assoggettate ad attenta valutazione effettuata per le domande di trasformazione successive al 25 giugno 2008, al fine di verificarne la compatibilità con le esigenze organizzative e di servizio della struttura di appartenenza dell'istante", non risultano precedenti atti di codesta Direzione che indichino i suddetti criteri di massima.

Pertanto risulta che le due situazioni, nuove trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e riconsiderazione di part-time concessi precedentemente, non siano state gestite in modo uniforme;

La circolare di cui sopra, dopo aver fatto riferimento ad un generico eventuale pregiudizio all'attività dell'ufficio, che può dipendere dal numero di dipendenti contestualmente interessati al part-time, prevede una valutazione comparativa che, fatte salve alcune categorie tutelate da diversa normativa, privilegi:

- dipendenti portatori di handicap in situazione di gravità;
- dipendenti che assiste familiari con handicap in situazione di gravità;
- dipendenti con figli minori in età scolare.

Dispone altresì che “precedenti pareri espressi esclusivamente sull'esiguo numero di personale che fruisce di tale modalità di lavoro non potranno essere presi in considerazione, qualora non risulti una richiesta adeguatamente motivate con documentazione agli atti dell'ufficio”

Con tale ultima disposizione si introduce surrettiziamente un obbligo di motivazione all'istituto del part-time, non previsto dalla norma, e contestualmente si trasforma l'eventuale pregiudizio, da accertarsi con riferimento il singolo caso concreto, in un pregiudizio preconstituito.

L'art. 16 della legge n. 183/2011 non prevede alcun obbligo di revoca dei provvedimenti di concessione del part-time in quanto il legislatore ha previsto una semplice facoltà e non un obbligo per le Pubbliche Amministrazioni.

Posto quanto precede, non vi è dubbio che la facoltà di cui sopra possa essere esercitata solo dopo la conclusione di una adeguata attività istruttoria, che, nel caso in esame, è stata del tutto formale in quanto la circolare sopra richiamata, emessa il 18 maggio 2011, impone agli uffici di completare e trasmettere l'istruttoria entro il giorno successivo, ovvero il 19 maggio 2011.

In tal modo si esonerano gli uffici dall'imprescindibile istruttoria in merito all'accertamento, caso per caso, dei presupposti giustificativi e legittimanti la già disposta concessione del part-time, e, soprattutto, si esonerano le Direzioni stesse dall'obbligo di motivazione laddove ricorra un caso di diniego. In questo modo si stravolge il dettato normativo apoditticamente prevedendo che sia il lavoratore a dover giustificare il “mantenimento del beneficio”.

In merito a quanto sopra deve osservarsi che le ipotesi indicate nella richiamata circolare non appaiono sufficienti ed esaustive ad una adeguata valutazione delle singole esigenze amministrative connesse alle varie realtà lavorative; pertanto non è sicuramente legittima una previsione di carattere generale che prescindere da una specifica ed approfondita istruttoria che a quella realtà lavorativa si riferisca.

L'esonerazione dall'obbligo di motivazione è, pertanto, illegittimo per violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90, degli artt. 24 e 97 della Costituzione in quanto disattende il principio secondo cui gli atti amministrativi devono essere sempre motivati, contrasta con il diritto di difesa costituzionalmente garantito e con gli stessi principi di correttezza e buona fede espressamente richiamati dallo stesso art. 16 della legge n. 183/2010.

Risulta inoltre che la Direzione Centrale Personale e Organizzazione, con nota prot. n. 155139 del 30.12.2011, proprio sul punto precedente, ha richiamato gli uffici Regionali e Interregionali alla necessità di una puntuale e contestualizzata motivazione nei casi di revisione dei part-time in essere. Pertanto gli atti emanati sono illegittimi anche per violazione della circolare ultima citata.

Tutto ciò premesso, si

DIFFIDA

La Direzione Interregionale delle Dogane per il Lazio e l'Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Mari Carucci 71, ad emanare, nel termine di quindici giorni dalla notifica del presente atto, tutti gli atti necessari alla revoca della Circolare prot. n. 16293/ru del 18 maggio 2011 e dei successivi provvedimenti di revisione dei rapporti di lavoro a tempo parziale emessi in applicazione della stessa.

Con avvertenza che in caso contrario i funzionari destinatari della presente diffida saranno ritenuti personalmente responsabili con tutti i loro beni ed averi per i danni causati e causandi.

Per la U.S.B. P.I.
Paola Palmieri